

GIUNTA DELLE ELEZIONI E DELLE IMMUNITÀ PARLAMENTARI

Mercoledì 2 ottobre 2019

Plenaria

40ª Seduta

Presidenza del Presidente

GASPARRI

La seduta inizia alle ore 9,35.

VERIFICA DEI POTERI

Comunicazioni del Presidente

Il PRESIDENTE, in via preliminare, ricorda di aver inviato la scorsa settimana a tutti i componenti della Giunta una lettera di richiamo e di sollecitazione affinché siano tempestivamente definite, nel rispetto del termine di diciotto mesi posto dal Regolamento per la verifica dei poteri (ossia entro il mese di gennaio del 2020), le questioni di verifica dei poteri ancora aperte, alcune delle quali di carattere interpretativo delle norme del sistema elettorale.

In modo particolare, ha rivolto tale appello ai relatori delle varie Regioni interessate nella consapevolezza che la convalida delle elezioni costituisce un dovere inderogabile al quale questo organo è tenuto per ragioni di rango costituzionale ed istituzionale.

Segnala, inoltre, che nella scorsa seduta della Giunta il relatore per la regione Campania, senatore Malan, ha avanzato una proposta volta a consentire al Comitato – che ha completato l'istruttoria su tutti i verbali che presentavano incongruenze ed anomalie – di poter estendere il proprio mandato alla revisione delle schede elettorali di alcune sezioni particolarmente problematiche.

Poiché nella stessa seduta la Giunta ha accolto tale proposta di integrazione del mandato del Comitato, se non vi sono ulteriori osservazioni, si procederà immediatamente alla richiesta formale delle schede delle sezioni elettorali interessate.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) concorda con le sollecitazioni rivolte dal Presidente, auspicando una rapida calendarizzazione delle questioni ancora pendenti affinché siano adottate le decisioni del caso. Inoltre, rileva che occorre procedere immediatamente alla revisione delle schede elettorali in alcune sezioni individuate dal Comitato nella regione Campania, osservando che, a suo avviso, bisognava già da tempo dar seguito a tale richiesta istruttoria.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) dichiara di essere rimasto sorpreso dalla lettera che è stata trasmessa dal Presidente a tutti i senatori poiché nella propria esperienza di componente di un Comitato per la revisione dei verbali ricorda che ogni attività istruttoria si è svolta rapidamente tanto da permettere poi alla Giunta di pervenire ad una decisione. Per quanto riguarda le questioni di verifica dei poteri di carattere interpretativo, sarebbe opportuno, a suo parere, una discussione complessiva ed unitaria che coinvolga tutti i relatori delle Regioni interessate.

Il senatore GIARRUSSO (*M5S*), nell'associarsi alle considerazioni appena espresse dal senatore Pellegrini, condivide l'esigenza di una rapida definizione delle questioni di carattere giuridico ancora pendenti, ad iniziare da quelle riguardanti la regione Puglia.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) si associa alla richiesta di una rapida calendarizzazione dei ricorsi elettorali maggiormente controversi, con particolare riferimento a quelli relativi alle regioni Campania e Puglia.

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*) esprime alcune riserve sul contenuto della lettera inviata dal Presidente, dal momento che, in taluni casi, non si è dato prontamente seguito ad alcune esigenze istruttorie che pure erano emerse nei lavori della Giunta.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) richiama l'attenzione sull'esigenza di calendarizzare le questioni di verifica dei poteri di carattere perlopiù interpretativo, mediante una discussione unitaria tra tutti i relatori delle Regioni coinvolte.

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*), nel ringraziare il Presidente per la lettera inviata a tutti i componenti della Giunta, dichiara di condividere l'esigenza di una pronta calendarizzazione delle questioni di carattere interpretativo che attengono ad alcune Regioni.

Il PRESIDENTE, nel precisare lo spirito della missiva che ha ritenuto di trasmettere a tutti i componenti della Giunta come richiamo e sollecitazione all'adempimento delle rilevanti funzioni cui è chiamato tale organo, reputa condivisibile l'impegno emerso per una rapida calendarizzazione delle questioni di carattere interpretativo che attengono ai ricorsi elettorali presentate in alcune Regioni. Infine, per quanto riguarda la re-

gione Campania, si procederà alla richiesta alle autorità competenti di trasmissione delle schede elettorali valide per quanto concerne le sezioni individuate dall'apposito Comitato.

Conviene la Giunta.

IMMUNITÀ PARLAMENTARI

(Doc. IV, n. 3) Domanda di autorizzazione all'utilizzo di tabulati e di intercettazioni di conversazioni telefoniche dell'onorevole Carlo Amedeo Giovanardi, senatore all'epoca dei fatti, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 5624/19 RG NR già 20604/10 RNR – n. 4824/19 RG GIP) presso il Tribunale di Bologna

(Esame e rinvio)

Il relatore DURNWALDER (*Aut (SVP-PATT, UV)*) fa presente che in data 4 settembre 2019 il Presidente del Senato ha deferito alla Giunta delle elezioni e delle immunità parlamentari la richiesta di autorizzazione all'utilizzazione di intercettazioni relative a conversazioni telefoniche alle quali ha preso parte il dottor Carlo Amedeo Giovanardi, senatore all'epoca dei fatti, nonché all'acquisizione dei tabulati del traffico telefonico delle utenze in uso ad alcuni soggetti indagati, nei quali compaiono contatti con il medesimo dottor Giovanardi, trasmessa con missiva del 1° agosto 2019 ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della legge 20 giugno 2003, n. 140, dal Presidente aggiunto della Sezione dei Giudici per le indagini preliminari e l'udienza preliminare presso il Tribunale ordinario di Bologna, con riferimento al procedimento penale n. 5624/19 R.G.N.R. (già 20604/10 R.N.R.) – 4824/19 R.G. GIP. Tale deferimento è stato annunciato in Assemblea il 9 settembre 2019.

Ai fini dell'inquadramento della vicenda viene premesso nella richiesta che lo scenario nell'ambito del quale si inserisce il procedimento penale in esame è costituito dal complesso quadro di disposizioni di fonte primaria e regolamentare introdotte al fine di disciplinare l'attività di ricostruzione nelle zone colpite dal sisma del 20 e del 29 maggio 2012 nelle province di Modena, Mantova, Ferrara, Rovigo e Bologna. La citata normativa ha infatti previsto l'istituzione presso ogni Prefettura dell'elenco dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa, operanti nei settori esposti maggiormente a rischio (cosiddetta *white list*).

Riferisce il giudice che l'attività di indagine, muovendo dagli spunti investigativi offerti dal procedimento n. 20604/10 R.N.R. – cosiddetta indagine «*Aemilia*» – inerenti al rigetto della domanda di ammissione dell'impresa Bianchini Costruzioni S.r.l. nella *white list*, è stata condotta, tra l'altro, attraverso operazioni di intercettazioni telefoniche e di acquisizione dei dati del traffico telefonico di diversi soggetti, alcuni dei quali in servizio presso la Prefettura di Modena, che si aveva ragione di ritenere

operassero come *trait d'union* tra i Bianchini e il Gruppo Interforze, per tentare di condizionarne l'azione; alcuni di questi sarebbero risultati in contatto con il senatore Giovanardi.

Viene rammentato (pagina 2 della richiesta) che il pubblico ministero aveva già chiesto di valutare la necessità di tali riscontri documentali ai fini della richiesta di autorizzazione all'utilizzo, secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003. Il Giudice per le indagini preliminari aveva, tuttavia, sollevato questione di legittimità costituzionale del citato articolo 6, comma 2, della legge n. 140 del 2003 per violazione dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, nella parte in cui prevede che il giudice chieda alla Camera, alla quale il parlamentare appartiene o apparteneva, l'autorizzazione anche all'utilizzo dei tabulati telefonici acquisiti a carico di terzi; la questione di legittimità costituzionale fu ritenuta infondata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 38 del 2019. La richiesta è stata quindi reiterata dal pubblico ministero nella nuova udienza del 12 giugno 2019.

In estrema sintesi, si evince dalla richiesta – che peraltro, al fine di fornire un'analitica ricostruzione della complessa vicenda, riporta nella sua integralità la ricostruzione del pubblico ministero – come, nell'ambito dell'indagine della Direzione Distrettuale Antimafia di Bologna denominata «*Aemilia*» (procedimento penale n. 8846/15 R.G.N.R. Mod, 21 DDA, stralciato dal procedimento n. 20604-10 R.N.R., originario), il 26 agosto 2015 si procedeva alla richiesta di rinvio a giudizio nei confronti degli imprenditori Augusto Bianchini, Alessandro Bianchini e Bruna Braga, per reati di varia natura connessi con il rafforzamento, la conservazione e la realizzazione degli scopi di un'associazione mafiosa (pagine 28 e seguenti della richiesta); l'occasione era in particolare la gestione dei lavori ottenuti in appalto dalla Bianchini Costruzioni S.r.l. in relazione allo smaltimento delle macerie del terremoto che aveva colpito l'Emilia nel 2012 e ad alcuni interventi di ricostruzione. È stato rilevato, tra l'altro, che con sentenza pronunciata in esito al giudizio dibattimentale il 31 ottobre 2018 dal Tribunale di Reggio Emilia, il signor Augusto Bianchini è stato condannato alla pena di nove anni e dieci mesi di reclusione, mentre la moglie Bruna Braga alla pena di quattro anni di reclusione (pagina 40 della richiesta).

Secondo il pubblico ministero (pagina 41 della richiesta) ciò che era sfuggito alla prima attività investigativa è «*l'azione potente, pressante e continua sull'iter del procedimento amministrativo in corso presso la Prefettura di Modena e relativo all'ammissione alla c.d. white list o comunque all'adozione nei confronti della Bianchini Costruzioni S.r.l. prima e della IOS di Bianchini Alessandro poi, dei provvedimenti interdittivi anti-mafia*».

Ad avviso del pubblico ministero (pagina 41 della richiesta) i fatti avvenuti nel corso del periodo giugno 2013 – gennaio 2015 consentirebbero di rilevare «*come gli indagati abbiano incessantemente posto in essere condotte tali da realizzare plurime violazioni del segreto di ufficio, violazioni indotte e richieste a numerosi funzionari o impiegati della prefettura,*

al fine di utilizzare le informazioni così ottenute per condizionare il procedimento in corso».

Vengono distinte due fasi.

La prima, tesa ad ottenere la reiscrizione nella *white list* della Bianchini Costruzioni S.r.l., dopo l'adozione del provvedimento antimafia a carico di quest'ultima della metà di giugno 2013, si è caratterizzata per il rapporto di consulenza con la società SAFI S.r.l. e – secondo la tesi accusatoria – per la riproposizione di tappe analoghe a quelle che avevano già condotto al reinserimento nella stessa *white list* di un'altra società, la F.Ili Baraldi S.p.A., della quale si era occupato anche il senatore Giovanardi (in relazione alla quale, tuttavia, non sarebbero emersi elementi penalmente rilevanti).

La seconda fase riguarda invece le ditte ricollegabili alla famiglia Bianchini le quali, abbandonato il rapporto con la SAFI S.r.l., avrebbero visto quali protagonisti di «azioni convergenti» da una parte il senatore Giovanardi (in continuità con il ruolo assunto anche in relazione alla vicenda Baraldi) e dall'altra parte il gruppo ruotante intorno al funzionario dell'Agenzia delle Entrate Giuseppe Marco De Stavola (pagina 44 della richiesta).

In tale contesto, secondo la tesi dell'accusa, il senatore Giovanardi, «avvalendosi tanto della sua influenza politica, quanto delle aderenze all'interno della Prefettura di Modena, avrebbe in più occasioni tentato di condizionare l'attività dell'organo collegiale incaricato dell'istruttoria (il Gruppo Interforze – G.I.R.E.R. – istituito presso la Prefettura di Modena e lo stesso Prefetto), facendo illecite pressioni per ottenere la modifica degli orientamenti già espressi nell'ambito delle riunioni del Gruppo stesso e quindi una rivalutazione dei provvedimenti adottati» nei confronti della ditta Bianchini Costruzioni S.r.l. e della ditta individuale IOS di Bianchini Alessandro; la finalità sarebbe stata quella di ottenere l'ammissione nella *white list*, così come accaduto in precedenza per l'impresa F.Ili Baraldi S.p.A. Ciò sarebbe avvenuto nella consapevolezza dell'assenza delle condizioni necessarie, attesi i rapporti del Bianchini con Michele Bolognino, esponente di spicco del *clan* Grande Aracri, rapporti all'origine del rigetto della domanda di iscrizione alla *white list* (pagina 2 della richiesta).

In particolare, il capo di imputazione 216 (secondo la numerazione originaria) ipotizza a carico del senatore Giovanardi il concorso nei reati di rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio e violenza o minaccia ad un corpo politico, amministrativo o giudiziario o ai suoi singoli componenti, aggravati ai sensi dell'articolo 61, nn. 2 e 9 del codice penale, nonché dell'articolo 416-bis.1 del codice penale (circostanze aggravanti e attenuanti per reati connessi ad attività mafiose) (pagine 3 e seguenti della richiesta).

Secondo il pubblico ministero, il senatore Giovanardi, in concorso con funzionari della Prefettura di Modena e di altre pubbliche amministrazioni (Mario Ventura, Capo di Gabinetto della Prefettura di Modena, Giuseppe Marco De Stavola, funzionario dell'Agenzia delle Dogane, Daniele Lambertucci, dipendente presso la Prefettura di Modena), nonché di di-

versi soggetti privati (Augusto Bianchini, la moglie Bruna Braga ed il figlio Alessandro Bianchini, nonché l'avvocato Giancarla Moscatini), con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed abusando delle proprie qualità e funzioni, avrebbe usato minacce sia dirette che indirette, sia nei confronti di singoli funzionari ed impiegati, sia «ambientali» all'interno della Prefettura di Modena, anche sotto forma di «pressioni», nei confronti del Prefetto di Modena e dei componenti del Gruppo Interforze, per impedirne o per turbarne comunque l'attività, in tutto o in parte anche temporaneamente. Ciò sarebbe stato finalizzato ad ottenere il cambiamento della posizione espressa, in seno al predetto Gruppo Interforze, in ordine al diniego di iscrizione alla *white list* della società Bianchini Costruzioni S.r.l. e della ditta individuale IOS di Bianchini Alessandro.

Il tutto sarebbe avvenuto previa acquisizione (prevalentemente mediante le comunicazioni del dottor Ventura, Capo di Gabinetto della Prefettura di Modena, al senatore Giovanardi), di informazioni segrete, precise e circostanziate in relazione all'*iter* dei procedimenti relativi al rilascio di informazioni antimafia o di iscrizione alla cosiddetta *white list*, nonché di copia di atti endo-procedimentali ancora segreti presso la Prefettura di Modena; informazioni ed atti messi a disposizione di tutto il nucleo familiare Bianchini.

L'azione criminosa sarebbe proseguita per diversi mesi, sino alla sua interruzione dovuta all'esecuzione, in data 28 gennaio 2015, dell'operazione «*Aemilia*», con l'arresto, tra l'altro, di Augusto Bianchini, Alessandro Bianchini e Bruna Braga (pagina 5 della richiesta).

Per i soggetti coinvolti viene configurata la sussistenza dell'aggravante «*di avere agito in concorso tra loro nella piena consapevolezza e volontà di agevolare anche l'attività [della] 'Ndrangheta e in particolare dell'articolazione emiliana*», con cui Augusto ed Alessandro Bianchini e Bruna Braga avevano da tempo stretto «*uno stabile ed illecito rapporto imprenditoriale*» (pagina 15 della richiesta).

Il secondo capo di imputazione (capo 220), configura a carico del senatore Giovanardi i reati di oltraggio a pubblico ufficiale e violenza o minaccia a pubblico ufficiale, aggravati ai sensi dell'articolo 61, n. 2 del codice penale.

Secondo la tesi accusatoria il senatore Giovanardi, dopo aver richiesto ed ottenuto un incontro con il Comandante provinciale dei Carabinieri di Modena in un locale pubblico in data 17 ottobre 2014, avrebbe contestato vibratamente a quest'ultimo e ad un altro ufficiale presente, la posizione assunta dall'Arma dei Carabinieri nell'ambito del Gruppo Interforze in relazione alla trattazione delle pratiche Bianchini, criticando aspramente e con toni anche minacciosi i due ufficiali e la loro condotta in seno al predetto organo, arrivando a rappresentare ai medesimi le responsabilità anche penali e civili cui gli stessi potevano andare incontro proprio in forza delle posizioni espresse ed ai provvedimenti che avevano concorso ad adottare; ciò al fine di costringere i due ufficiali a tenere una condotta contraria ai propri doveri (pagine 16 e seguenti della richiesta).

La condotta del senatore Giovanardi (descritta dettagliatamente nella richiesta, in particolare nelle pagine 164 e seguenti, attraverso la ricostruzione fornita dai due ufficiali dei Carabinieri) – avrebbe da un lato offeso il decoro dei due ufficiali superiori dell'Arma dei Carabinieri, in divisa e quindi evidentemente in servizio, all'interno di un locale aperto al pubblico. Al tempo stesso, minacciando direttamente e indirettamente i due ufficiali, il senatore avrebbe compiuto atti diretti ad ottenere un cambiamento della posizione dell'Arma dei Carabinieri nell'ambito del Gruppo Interforze e nei rapporti col Prefetto a riguardo delle pratiche Bianchini, così condizionando l'azione; tali atti sarebbero stati commessi abusando della propria posizione pubblica di parlamentare e di *ex* esponente del Governo.

L'autorità procedente precisa che l'attività di indagine del pubblico ministero si è svolta anche attraverso l'utilizzo del mezzo captatorio e dell'acquisizione dei dati esterni delle conversazioni (pagine 27 e seguenti della domanda).

In particolare, riferisce che sono state acquisite in copia le tracce ed i brogliacci di intercettazioni effettuate in un procedimento penale connesso (n. 1054/13 R.G.N.R. Mod. 21 DDA).

Dalla richiesta del pubblico ministero riportata nella domanda risulta infatti (pagina 41 della richiesta), che l'indagine si sia «*avvalsa dell'acquisizione di atti di altri procedimenti connessi [...] i quali sono stati poi definiti in relazione a fatti e reati diversi da quelli per cui si procede, ma nell'ambito dei quali sono emersi elementi di fatto relativi alla presente indagine (proc. n. 1054/13 e 17196/13 R.G.N.R.[...])*».

Peraltro (pagina 64 della richiesta) si evince che nell'ambito del citato procedimento della DDA n. 1054/13 R.G.N.R., il pubblico ministero abbia avanzato richiesta di archiviazione, accolta dal Giudice per le indagini preliminari «*in relazione a fatti assolutamente non connessi con quelli che si stanno riepilogando, incidentalmente affrontando il rilievo di taluni contatti (non connessi ai fatti per cui era iscritto il medesimo procedimento) da parte del senatore Giovanardi intervenuti nel periodo che si sta qui sinteticamente riepilogando: tali fonti di prova strettamente connesse al presente procedimento sono state evidentemente legittimamente acquisite*».

La richiesta di autorizzazione all'utilizzo delle intercettazioni ha ad oggetto le seguenti quattro conversazioni sull'utenza intestata all'imprenditore edile Claudio Baraldi:

- telefonata n. 67 del 30 marzo 2013 (RIT 850/13);
- telefonata n. 3371 dell'8 giugno 2013 (RIT 850/13);
- telefonata n. 5058 del 27 giugno 2013 (RIT 850/13);
- telefonata n. 5435 del 10 luglio 2013 (RIT 850/13).

Secondo il Giudice per le indagini preliminari si tratterebbe di conversazioni cosiddette «casuali», caratterizzate dall'assoluta occasionalità del contatto e dalla imprevedibilità *ex ante* dello stesso, non essendovi alcun elemento che inducesse a far ritenere che il Baraldi potesse entrare in relazione con il parlamentare (pagina 27 della richiesta).

Con riguardo alla prima delle conversazioni citate (n. 67 del 30 marzo 2013), il relatore si sofferma in modo specifico sui contenuti della stessa.

In relazione alla richiesta inerente ai dati del traffico telefonico (tabulati), essi – acquisiti nell’ambito del procedimento 20604/10 R.N.R. – riguardano le seguenti utenze:

utenza in uso a Mario Ventura, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 ed il 14 aprile 2015 (richiesta n. 189/1-256 di prot. del 13 aprile 2015 – provvedimento A.G. del 13 aprile 2015) ed il periodo compreso tra il 1° maggio 2013 e l’8 maggio 2015 (richiesta n. 189/1-276 di prot. dell’8 maggio 2015 – provvedimento A.G. del 9 maggio 2015);

utenza in uso a Augusto Bianchini, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 ed il 14 aprile 2015 (richiesta n. 189/1-256 di prot. del 13 aprile 2015 – provvedimento A.G. del 13 aprile 2015);

utenza in uso ad Alessandro Bianchini, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 ed il 14 aprile 2015 (richiesta n. 189/1-256 di prot. del 13 aprile 2015 – provvedimento A.G. del 13 aprile 2015);

utenza in uso a Mario Lugli (presidente *pro tempore* del Consiglio di amministrazione della F.lli Baraldi S.p.A.), per il periodo compreso tra il 19 dicembre 2013 ed il 18 dicembre 2015 (richiesta n. 361/1-22 del 18 dicembre 2015 – provvedimento A.G. del 18 dicembre 2015);

utenza in uso a Cono Incognito (funzionario del G.I.R.E.R.), per il periodo compreso tra il 19 dicembre 2013 ed il 18 dicembre 2015 (richiesta n. 361/1-22 del 18 dicembre 2015 – provvedimento A.G. del 18 dicembre 2015).

Sostiene l’autorità procedente che esse riguardino utenze ricollegabili a numerose persone, parte delle quali indagate, altre divenute tali dopo l’analisi della nota finale dei Carabinieri del 6 settembre 2016, altre ritenute estranee alla commissione dei delitti contestati.

Viene precisato che, con riferimento alle utenze in uso a Mario Ventura, Augusto Bianchini, Alessandro Bianchini, Mario Lugli, Cono Incognito è stata segnalata dai Carabinieri, nella nota 361/1-47 del 26 settembre 2016, l’impossibilità di escludere a priori contatti con utenze direttamente e indirettamente ricollegate al senatore Giovanardi (pagina 27 della richiesta).

Appare opportuno evidenziare che (pagina 28 della richiesta) il giudice rileva come «*al momento della emissione dei provvedimenti di acquisizione dei tabulati, il senatore Giovanardi doveva ritenersi indagato, pur se la sua iscrizione è stata formalizzata in seguito, con decorrenza, a garanzia del medesimo, a far data dall’ottobre 2014 (epoca in cui era pervenuta all’Ufficio la notizia da parte dei due Ufficiali dei Carabinieri destinatari della condotta poi consacrata al capo 220)*».

Si specifica ulteriormente in nota (pagina 28 citata) che il provvedimento di iscrizione del 15 ottobre 2015 riporta la seguente esplicita motivazione relativamente alla posizione del senatore Giovanardi: «*Per quanto riguarda i reati di cui sub A) e B) pur essendo la loro sussistenza*

emersa dal complesso delle indagini effettuate dai Carabinieri del Reparto Operativo di Modena come compendiate nelle note sopra indicate, l'iscrizione deve intendersi a far data dal 18 ottobre 2014, momento di primo pervenimento a questo Ufficio dell'annotazione di P.G. redatta dal Comandante Provinciale Carabinieri di Modena».

Il giudice osserva inoltre che non sono stati richiesti ed ottenuti tabulati delle utenze riferibili al senatore Giovanardi e che l'obiettivo dell'acquisizione era, in quel frangente, ricostruire la rete di rapporti esistente intorno ai Bianchini (in particolare Augusto ed Alessandro Bianchini e Bruna Braga) ed individuare coloro che avevano operato illecitamente nel loro interesse (in particolare all'interno della Prefettura di Modena).

Viene infine aggiunto che, nell'informativa del 6 settembre 2016 dei Carabinieri di Modena, sono stati individuati contatti con il senatore Giovanardi emergenti da quei tabulati ed aventi portata probatoria, in relazione alle imputazioni sia a carico del senatore che a carico dei terzi indagati (in particolare Augusto ed Alessandro Bianchini e Mario Ventura).

Conclusivamente, si rileva che la richiesta in esame fa riferimento a diversi procedimenti: «l'originario» n. 20604/10 R.N.R., da cui sarebbero derivati per stralcio sia il procedimento a carico del senatore Giovanardi (5624/19 R.G.N.R.) sia altri procedimenti citati negli atti processuali, tra i quali il n. 8846/15 R.G.N.R. Mod. 21 DDA, nell'ambito del quale si è dato luogo al rinvio a giudizio dei componenti della famiglia Bianchini.

Con riguardo al procedimento n. 1054/13 R.G.N.R. Mod. 21 DDA, nell'ambito di cui sarebbero state effettuate le intercettazioni oggetto della richiesta, esso è stato oggetto di indagini delegate al Nucleo Investigativo di Bologna e viene definito «connesso» (pagine 27, 41, 43, 66 della richiesta).

Il relatore propone di fissare un termine di quindici giorni all'interessato per presentare memorie scritte o per chiedere di essere audito, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

Conviene la Giunta su tale proposta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. IV, n. 4) Domanda di autorizzazione ad eseguire un sequestro di corrispondenza nei confronti del senatore Armando Siri, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 18735/19 RGNR) dinanzi alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

(Esame e rinvio)

Il relatore URRARO (M5S) fa presente che con lettera pervenuta il 24 settembre 2019, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano ha richiesto, ai sensi dell'articolo 68, terzo comma, della Costituzione, nonché dell'articolo 4 della legge 20 giugno 2003, n. 140, l'auto-

rizzazione ad eseguire il sequestro dello *smartphone* di proprietà del signor Marco Luca Perini, anche con riferimento alle comunicazioni riguardanti il senatore Armando Siri quale autore o destinatario delle stesse, in relazione al procedimento penale n. 18375/19 R.G.N.R., già oggetto della richiesta inoltrata al Senato il 30 luglio 2019, relativa all'autorizzazione al sequestro di due *computer* nella disponibilità del senatore Siri.

Il 27 settembre 2019 il Presidente del Senato ha deferito la questione all'esame della Giunta ai sensi degli articoli 34, comma 1, e 135 del Regolamento del Senato.

Si rammenta che il senatore Armando Siri risulta indagato – unitamente al signor Marco Luca Perini – per il delitto di cui agli articoli 110, 648 *ter*1 e 61 *bis* del codice penale (concorso in autoriciclaggio aggravato).

Secondo l'imputazione gli indagati, in concorso tra loro, avendo partecipato alla commissione dei delitti di appropriazione indebita e amministrazione infedele in relazione ad alcune somme indebitamente corrisposte a titolo di finanziamento dalla Banca Agricola Commerciale di San Marino, avrebbero impiegato tale denaro per l'acquisto di immobili da concedere in locazione, utilizzando per il pagamento due assegni circolari emessi il 31 gennaio 2019 dalla Banca Popolare di Sondrio, tratti su un conto dedicato del notaio rogante, intestando la proprietà dell'immobile alla figlia del senatore Siri, così ostacolando l'identificazione della provenienza delittuosa della provvista. Sussisterebbe peraltro l'aggravante di aver commesso il fatto giovandosi del contributo di un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminose in più di uno Stato (Italia, San Marino).

Nell'ambito di tale procedimento è già stata inviata ed è tuttora all'esame della Giunta una richiesta concernente l'autorizzazione al sequestro di due *computer* nella disponibilità del senatore Siri (*Doc. IV, n. 2*).

Riferisce il pubblico ministero che, nel corso delle indagini, si sarebbe posta un'esigenza aggiuntiva, per effetto di una richiesta della difesa del senatore Siri.

In data 29 luglio 2019, nel corso di una perquisizione locale in Milano, via Monte Santo 5 (luogo ove hanno la sede la società Formapolis S.r.l. e le associazioni denominate Flat Tax per l'Italia e Spazio Pin), la Polizia giudiziaria, avvalendosi di personale tecnico, procedeva ad acquisire copia forense dello *smartphone* marca Apple, modello *IPhone X*, di proprietà ed in uso al signor Marco Luca Perini.

Con istanza del 31 luglio 2019 il difensore del senatore Siri – nell'evidenziare che il signor Perini è uno stretto collaboratore di quest'ultimo, avendo egli ricoperto l'incarico di Capo Segreteria del senatore sino a quando egli ha svolto le funzioni di Sottosegretario di Stato presso il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ed essendo tuttora assistente parlamentare del senatore Siri, prestando servizi di ufficio stampa e rapporti istituzionali – ha chiesto in particolare di vietare in qualunque forma la trascrizione, divulgazione, selezione ed acquisizione al fascicolo delle indagini delle conversazioni telefoniche/messaggistiche, *mail* e *chat* conte-

nute nella memoria del telefono che riguardino il senatore Siri quale autore e destinatario delle stesse.

Secondo la difesa del senatore, infatti, le «comunicazioni», «conversazioni», «corrispondenza» rinvenibili nello *smartphone* del signor Perini e riconducibili al parlamentare devono essere oggetto delle garanzie di cui all'articolo 68, terzo comma, della Costituzione.

A seguito di tale istanza il pubblico ministero ha disposto da un lato di non procedere, allo stato, all'estrazione di eventuali *mail* o altri documenti riconducibili al senatore Siri, dall'altro, al fine di dare attuazione a quanto disposto, ha prescritto al consulente informatico di espungere dall'estrapolazione dei dati dal predetto *smartphone* le conversazioni, *mail* e *chat* direttamente intercorse con il senatore Siri, anche se in *chat* di gruppo, a far data dall'assunzione della carica di parlamentare.

Con riguardo alle esigenze investigative, viene evidenziata la necessità, per il proficuo svolgimento delle indagini, di verificare se nelle comunicazioni intercorse tra Marco Luca Perini ed il senatore Armando Siri siano presenti contenuti e/o documenti relativi ai due finanziamenti concessi dall'istituto di credito Banca Agricola Commerciale di San Marino, nonché alle rispettive modalità di impiego.

Secondo l'autorità procedente, infatti, i rapporti tra i due coindagati andrebbero oltre il ristretto ambito istituzionale ed involgerebbero anche aspetti esterni; sarebbe infatti emerso come il Perini abbia partecipato agli incontri con gli esponenti della banca che hanno portato al rilascio dei finanziamenti e come egli risulti quale acquirente dell'unico subalterno dell'immobile di Bresso non acquistato dalla figlia del senatore Siri.

Viene posta in evidenza la necessità di acquisire tanto gli atti che documentano passaggi formali, quanto e soprattutto quelli che contengano tracce di rapporti e accordi non riversati in forma ufficiale.

Ciò premesso, il pubblico ministero, nel fare riferimento al terzo comma dell'articolo 68 della Costituzione, inerente all'autorizzazione per il «sequestro di corrispondenza» del parlamentare, precisando di aver sospeso l'esecuzione del provvedimento ai sensi dell'articolo 4, comma 2, della legge n. 140 del 2003, chiede al Senato della Repubblica l'autorizzazione ad eseguire il sequestro del predetto *smartphone* di proprietà ed in uso a Marco Luca Perini, anche con riferimento alle conversazioni telefoniche/messaggistiche, *mail* e *chat* che riguardino il senatore Armando Siri quale autore delle stesse o quale destinatario.

Il relatore propone di fissare un termine di quindici giorni all'interessato per presentare memorie scritte o per chiedere di essere audito, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento, riservandosi di illustrare la propria proposta conclusiva successivamente alla scadenza del predetto termine.

Conviene la Giunta.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(Doc. IV, n. 2) Domanda di autorizzazione a eseguire un sequestro nei confronti del senatore Armando Siri, nell'ambito di un procedimento penale pendente anche nei suoi confronti (n. 18735/19 RGNR) dinanzi la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano

(Seguito e conclusione dell'esame)

La Giunta riprende l'esame iniziato nella seduta del 6 agosto e proseguito nella seduta dell'11 settembre 2019.

Prende la parola il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*), evidenziando che il sequestro di un bene (nel caso di specie di due *computer*) è la conseguenza di un'attività di perquisizione nei locali in cui il predetto oggetto si trova.

Nel caso in questione i due *computer* si trovano in un locale che gli stessi organi inquirenti hanno riconosciuto come domicilio del senatore Siri, dandone atto nella richiesta di autorizzazione all'esame della Giunta. Di conseguenza per sequestrare i due *computer* occorre che la polizia giudiziaria entri di nuovo nel domicilio in questione e che pertanto l'autorità giudiziaria rivolga preventivamente al Senato una richiesta di autorizzazione alla perquisizione domiciliare.

Propone pertanto che vengano restituiti gli atti all'autorità giudiziaria essendo del tutto assente qualsiasi richiesta di autorizzazione alla perquisizione, ai sensi del secondo comma dell'articolo 68 della Costituzione, ed essendo presente nel documento in titolo solo una richiesta di sequestro (avanzata dall'autorità giudiziaria ai sensi di un distinto comma dell'articolo 68, ossia del terzo), che in quanto tale è necessariamente un atto successivo alla perquisizione domiciliare.

Il relatore URRARO (*M5S*) formula una proposta di concessione dell'autorizzazione a procedere, evidenziando, rispetto alle considerazioni testé espresse dal senatore Pillon, che la perquisizione domiciliare è stata interrotta quando la polizia giudiziaria si è resa conto che i *computer* erano collocati in un immobile nella disponibilità esclusiva del parlamentare.

Fa poi presente che il senatore Siri in data 30 settembre 2019 ha depositato in Giunta un'istanza del proprio avvocato difensore, indirizzata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, finalizzata alla limitazione del perimetro di acquisizione del contenuto della memoria dei *computer* oggetto della richiesta di sequestro, con l'obiettivo di evitare l'apprensione di dati estranei all'oggetto dell'indagine. La richiesta del senatore Siri quindi è volta a consentire l'estrapolazione dei dati penalmente rilevanti attraverso una ricerca informatica da effettuare tramite parola chiave.

Il relatore ritiene che su tale istanza potrà assumere le proprie decisioni l'autorità giudiziaria, evidenziando tuttavia che tale profilo allo stato attuale risulta del tutto estraneo alle valutazioni spettanti alla Giunta, che dovrà necessariamente limitarsi alla richiesta di autorizzazione contenuta nel documento in titolo.

Ribadisce pertanto la propria proposta di accogliere l'istanza di autorizzazione a procedere *de qua*, non ravvisandosi alcun *fumus persecutionis* rispetto alla richiesta in questione.

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*) concorda con la proposta formulata dal relatore, evidenziando che l'istanza del senatore Siri, volta a mettere comunque a disposizione della Procura i dati dei propri *computer*, rende evidente la totale assenza di *fumus persecutionis* da parte dei magistrati inquirenti.

Per quel che concerne i rilievi formulati dal senatore Pillon, evidenzia che la polizia giudiziaria inizialmente non era a conoscenza che quei locali erano nella disponibilità esclusiva del senatore Siri. Una volta resisi conto di tale circostanza, gli agenti hanno immediatamente interrotto l'attività di perquisizione e l'autorità giudiziaria ha inviato la richiesta di autorizzazione a procedere di cui al documento in titolo. Tale comportamento risulta corretto sul piano formale e procedurale.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) evidenzia preliminarmente che la Giunta deve pronunciarsi esclusivamente sulla richiesta di autorizzazione contenuta nel documento in titolo. L'istanza del senatore Siri, volta alla limitazione del perimetro di acquisizione dei contenuti della memoria dei *computer*, è pertanto priva di rilievo per quel che concerne l'attività della Giunta, spettando alla Procura ogni decisione in ordine alla stessa. Alla Giunta spetta esclusivamente la valutazione del *fumus persecutionis*, in alcun modo ravvisabile rispetto alla richiesta di autorizzazione contenuta nel documento in titolo.

Il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) dopo aver ribadito la propria proposta di restituzione degli atti all'autorità giudiziaria – attesa la mancanza di richiesta di autorizzazione a procedere rispetto alla perquisizione domiciliare – chiede in subordine un rinvio dell'esame finalizzato ad attendere le determinazioni della Procura rispetto all'istanza di delimitazione del perimetro di acquisizione del contenuto della memoria dei *computer* avanzata dal senatore Siri.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) evidenzia che nel caso di specie non è avvenuta alcuna attività di perquisizione illegittima, precisando che il sequestro dei *computer* può essere effettuato con un semplice accesso della polizia giudiziaria nei locali.

Prospetta l'opportunità di un breve rinvio dell'esame onde acquisire le determinazioni della Procura della Repubblica sull'istanza di limitazione del perimetro di acquisizione del contenuto della memoria dei *computer* in uso al senatore Siri.

Il senatore CRUCIOLI (*M5S*) prende la parola dichiarando di non condividere la proposta di rinvio formulata dal senatore Cucca e chiedendo pertanto di procedere nella seduta odierna alla votazione della proposta di concessione dell'autorizzazione a procedere illustrata dal relatore Urraro.

La senatrice ROSSOMANDO (*PD*) evidenzia che la questione formale posta dal senatore Pillon è astrattamente interessante ma non rileva nel caso di specie in quanto la polizia giudiziaria ha interrotto immediatamente la perquisizione nel momento in cui si è resa conto che il domicilio in questione è nella disponibilità esclusiva del senatore Siri.

Quanto all'istanza del senatore Siri di limitazione del perimetro di acquisizione del contenuto della memoria dei *computer*, sottolinea l'esigenza che la Giunta assuma la propria decisione valutando oggettivamente la prerogativa, a prescindere dal consenso o meno dell'interessato rispetto all'attività oggetto dell'autorizzazione a procedere. La proposta del relatore è ragionevole e condivisibile.

La senatrice GINETTI (*IV-PSI*) sottolinea l'esigenza che la Giunta si esprima esclusivamente sulla richiesta di autorizzazione contenuta nel documento in titolo, valutando se sussista o meno il *fumus persecutionis*. Nel caso di specie il predetto *fumus* non è emerso e conseguentemente è condivisibile la proposta conclusiva del senatore Urraro.

Relativamente alla questione formale prospettata dal senatore Pillon, evidenzia che sia la perquisizione domiciliare che il sequestro si configurano come mezzi di ricerca della prova e conseguentemente spetta alla Procura scegliere se avvalersi di uno solo dei due predetti mezzi o di entrambi.

Il senatore DE FALCO (*Misto*), relativamente alla questione prospettata dal senatore Pillon, evidenzia che la polizia giudiziaria ha immediatamente interrotto la propria attività di perquisizione nel momento in cui si è resa conto che il domicilio in questione era nell'esclusiva disponibilità del senatore Siri. Rileva peraltro che neanche l'interessato ha sollevato tale questione procedurale, né nella memoria scritta né nel corso dell'audizione.

Evidenzia inoltre che nel caso di specie non sussiste alcun *fumus persecutionis* e conseguentemente è condivisibile la proposta formulata dal relatore Urraro.

La senatrice MODENA (*FI-BP*) fa presente che nel caso di specie il *fumus persecutionis* è evidente, atteso che il senatore Siri viene indagato solo in quanto soggetto politicamente esposto. Le stesse parole usate dall'autorità giudiziaria nella richiesta di autorizzazione lasciano emergere un livore rispetto al senatore Siri, specie nella parte in cui si parla di «somme generosamente elargite a personaggio politico di primo piano».

L'oratrice dichiara quindi di non condividere la proposta del relatore Urraro.

La senatrice EVANGELISTA (*M5S*) chiede una breve sospensione dei lavori.

La seduta, sospesa alle ore 11,25, riprende alle ore 11,35.

Il PRESIDENTE evidenzia che la proposta di rinvio formulata dal senatore Cucca riveste carattere preliminare e conseguentemente va posta per prima ai voti.

Il senatore CUCCA (*IV-PSI*) ritira la propria richiesta di rinvio della votazione.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (*L-SP-PSd'Az*) fa propria la proposta in questione, chiedendo un rinvio dell'esame del documento in titolo, in attesa che la Procura assuma le proprie decisioni in ordine all'istanza di limitazione del perimetro di acquisizione del contenuto della memoria dei *computer* in uso al senatore Siri.

Il PRESIDENTE, dopo aver ricordato ai membri della Giunta che è attualmente in corso l'esame di una richiesta di autorizzazione distinta rispetto a quella in titolo, formulata dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano, riguardante il sequestro di uno *smartphone* di un collaboratore del senatore Siri, previa verifica del numero legale, pone ai voti la proposta, emersa nel corso del dibattito, volta al rinvio della votazione sul documento in titolo in attesa della decisione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Milano sull'istanza di limitazione del perimetro di acquisizione del contenuto della memoria dei *computer* in uso al senatore Siri.

La proposta di rinvio in questione viene respinta a maggioranza.

Il PRESIDENTE pone poi ai voti la proposta del senatore Pillon di restituzione degli atti all'autorità giudiziaria, evidenziando che la stessa riveste carattere preliminare rispetto alla proposta formulata dal relatore, in quanto la predetta restituzione non comporta alcun giudizio, né positivo né negativo sull'istanza di autorizzazione a procedere contenuta nel documento in titolo.

La Giunta respinge a maggioranza la proposta di restituzione degli atti all'autorità giudiziaria formulata dal senatore Pillon.

Si passa quindi alla votazione della proposta di accoglimento dell'istanza di autorizzazione a procedere formulata dal relatore Urraro.

Interviene il senatore PILLON (*L-SP-PSd'Az*) per dichiarazione di voto, preannunciando il proprio voto contrario sulla proposta del senatore Urraro, in quanto nel caso di specie è del tutto assente il reato «presupposto», senza il quale non può in alcun modo configurarsi un'ipotesi di autoriciclaggio. In particolare evidenzia che il reato di autoriciclaggio nel caso di specie è contestato in relazione ad una violazione di natura amministrativa, ossia alla violazione del regolamento interno amministrativo della banca di San Marino che ha concesso il mutuo al senatore Siri. Precisa

peraltro che nel caso in questione non vi è stata alcuna elargizione o donazione a favore del senatore Siri, in quanto il mutuo è stato concesso a un tasso di interesse di mercato. L'intestazione della casa acquistata con il mutuo alla figlia appare *ictu oculi* inidonea ad occultare le operazioni in questione, in quanto un trasferimento alla figlia è facilmente e necessariamente riconducibile al padre, ossia al senatore Siri. Non vi è stata nemmeno alcuna pressione o minaccia nei confronti del direttore di banca, non essendovi stata nessuna contestazione in proposito. In questo quadro complessivo l'accusa formulata appare del tutto infondata e pretestuosa e lascia emergere un evidente *fumus persecutionis* che ha ispirato l'azione dei magistrati.

Il senatore MALAN (*FI-BP*), nel preannunciare anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto contrario sulla proposta del relatore Urraro, rileva che il senatore Siri è stato indagato solo per il suo *status* di parlamentare, essendo evidente nel caso di specie un *fumus persecutionis* che emerge sia dalla configurazione dell'accusa, che ipotizza un reato di autoriciclaggio in totale assenza di qualsivoglia reato presupposto, sia dalle parole e dai toni contenuti nell'istanza di autorizzazione, evidenziati dalla senatrice Modena.

L'istanza del senatore Siri, volta a circoscrivere il perimetro del sequestro, è assolutamente fondata e ragionevole ed è volta ad evitare che vengano diffuse informazioni concernenti la propria attività politica e governativa, che nulla hanno a che fare con il reato contestato.

Il senatore BALBONI (*FdI*), nel preannunciare anche a nome del Gruppo parlamentare di appartenenza, il proprio voto contrario sulla proposta del relatore, evidenzia che appare del tutto implausibile ed inverosimile che un soggetto possa pensare di sottrarre somme di denaro ai controlli intestando la casa alla propria figlia. Tale circostanza rende del tutto inverosimile e pretestuosa l'ipotesi accusatoria e lascia emergere un palese *fumus persecutionis*.

Il senatore Siri non era in alcun modo tenuto a conoscere le procedure regolamentari interne alla banca e peraltro i magistrati si concentrano su un caso così marginale e implausibile, trascurando invece i veri scandali che hanno investito il settore bancario italiano, per i quali le ingerenze politiche hanno determinato la concessione di milioni di euro di prestiti indebiti agli «amici» e la conseguente crisi di numerosi istituti bancari.

Il senatore GRASSO (*Misto-LeU*) preannuncia il proprio voto favorevole sulla proposta conclusiva del relatore Urraro, sottolineando che il reato presupposto è stato individuato dalla Procura e consiste nell'appropriazione indebita e nell'amministrazione infedele. Il procedimento in questione è sorto da un'ispezione interna effettuata nella banca di San Marino dalla quale sono emersi degli elementi penalmente rilevanti, la cui valutazione è affidata all'esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria. La

Giunta deve limitarsi a valutare il *fumus persecutionis*, nel caso di specie non ravvisabile.

La senatrice EVANGELISTA (M5S), nel preannunciare anche a nome del proprio Gruppo parlamentare il voto favorevole sulla proposta del relatore, sottolinea che la Giunta non deve in alcun modo entrare nel merito della valutazione della sussistenza del reato, dovendo limitare il proprio giudizio alla sussistenza del *fumus persecutionis*. Nel caso di specie nessun *fumus* è ravvisabile, atteso che lo stesso senatore Siri ha messo a disposizione dell'autorità giudiziaria i dati del suo *computer*, peraltro con un comportamento sicuramente encomiabile. Quanto alle perplessità poste dal senatore Pillon, sottolinea che le stesse non sono fondate in quanto la polizia giudiziaria, non appena si è resa conto che i locali erano nell'esclusiva disponibilità del senatore Siri, ha immediatamente interrotto la perquisizione.

L'oratrice conclude il proprio intervento augurando al senatore Siri di essere assolto dall'accusa nelle sedi giudiziarie, ma al contempo ribadendo la necessità di concedere alla Procura della Repubblica l'autorizzazione a procedere al sequestro dei *computer* in questione.

Il senatore BONIFAZI (IV-PSI) preannuncia, anche a nome del suo Gruppo, il voto favorevole sulla proposta del senatore Urraro condividendo l'impostazione metodologica sottolineata dal senatore Grasso, in base alla quale la Giunta non deve soffermarsi sul merito della vicenda penale in questione, dovendo limitarsi a valutare se sussista o meno il *fumus persecutionis* in relazione all'atto di sequestro in questione. Nel caso di specie nessun *fumus* è ravvisabile e peraltro, da notizie apprese dagli organi di stampa, sembrerebbe che lo stesso notaio di fiducia del senatore Siri abbia effettuato la segnalazione in relazione al reato di autoriciclaggio.

Il senatore Emanuele PELLEGRINI (L-SP-PSd'Az) interviene incidentalmente per chiedere se sia opportuno che la deliberazione sulla proposta del relatore sia fatta contestualmente a quella relativa all'ulteriore richiesta proveniente dall'autorità giudiziaria riguardante lo stesso senatore Siri.

Il PRESIDENTE osserva che le due richieste dell'autorità giudiziaria, pur oggettivamente connesse, sono autonome e, pertanto, oggetto di distinte deliberazioni, come, peraltro, è stato valutato precedentemente dalla stessa Giunta. Evidenzia inoltre che, prima della votazione della proposta di rinvio, aveva provveduto a sottolineare la concomitanza di tali due distinte richieste di autorizzazione.

La senatrice ROSSOMANDO (PD), nel dichiarare il proprio voto favorevole sulla proposta conclusiva del relatore, richiama l'attenzione sulla necessità di non sovrapporre il giudizio sulla fondatezza delle ipotesi di

reato contestate con quello riguardante la sussistenza del *fumus persecutio-*
nis, sebbene talvolta il confine sia labile. Tuttavia, nella fattispecie non si
rinviene alcun elemento sintomatico sulla sussistenza del *fumus persecu-*
tionis, che non è stato nemmeno eccepito nella propria difesa dal senatore
Siri, al quale augura di essere comunque prosciolto dai capi di imputa-
zione che gli sono addebitati.

Il PRESIDENTE pone quindi ai voti la proposta del relatore, volta
all'accoglimento dell'istanza di autorizzazione a procedere di cui al docu-
mento in titolo.

La Giunta, a maggioranza, approva la proposta – avanzata dal rela-
tore Urraro – di concessione dell'autorizzazione all'esecuzione del seque-
stro in questione, e lo incarica pertanto di redigere la relazione per l'As-
semblea.

La seduta termina alle ore 12,15.